



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

NORME PER IL RICONOSCIMENTO E IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE

Approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 31 gennaio 2024

*Si assegna il numero **6**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2024***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione Calabria tutela la famiglia e attua il principio di sussidiarietà favorendo l'iniziativa di singoli e associati, famiglie e altre formazioni sociali.

2. In attuazione dei principi statutari, al fine di sviluppare una rete integrata di servizi sociali, sociosanitari e sanitari, favorisce e sostiene politiche e azioni integrate per la realizzazione di welfare di comunità, valorizzando l'apporto di singoli cittadini, associazioni e altre forme di volontariato.

3. La Regione Calabria promuove, nell'ambito delle politiche del welfare, la solidarietà familiare riconoscendo e valorizzando la figura del caregiver familiare quale attore della rete dei servizi di assistenza alla persona, sostenendo l'attività di cura non professionale prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari; ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l'intera collettività e la tutela al fine di conciliarla con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa.

4. La figura del caregiver familiare è componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.

5. Ai fini di cui al comma 3, la Regione definisce le modalità per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari anche attraverso adeguate attività formative e di supporto.

Art. 2 *(Il caregiver familiare)*

1. Il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

2. Il caregiver familiare viene riconosciuto come risorsa dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e opera, in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita, nell'ambito del Piano assistenziale individualizzato (PAI), assistendo il parente nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, contribuendo al suo benessere psico-fisico, aiutandolo nella mobilità e nell'espletamento delle pratiche amministrative.

3. Il caregiver familiare interagisce e si integra con gli operatori di cura e assistenza, anche avvalendosi dei servizi di cura pubblici e privati, favorendo e privilegiando le organizzazioni non profit del Terzo settore.

Art. 3 *(Libera scelta e rapporto con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari del sistema regionale)*

1. I servizi sociali dei Comuni e i servizi delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) riconoscono il caregiver familiare quale elemento della rete del welfare locale e gli

assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza prestata.

2. Nell'ambito delle proprie competenze gli Ambiti territoriali sociali, di concerto con le ASP e gli enti del Terzo settore, attraverso i Piani di zona, e la Regione attraverso il Piano sociale regionale, possono promuovere, nei limiti delle risorse nazionali disponibili, iniziative di informazione e orientamento relative a servizi, o finanziamenti, che interessano la figura del caregiver familiare.

3. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio e la normale vita di relazione, il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI.

4. Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari e i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire, nei limiti delle risorse nazionali disponibili, al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo. I Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali - di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per come richiamata dall'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria) - preposti alla pianificazione dei servizi socioassistenziali, istituiscono l'elenco dei caregiver familiari.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 8 della presente legge, definisce le modalità di tenuta dell'elenco, le modalità e i requisiti di iscrizione e cancellazione dallo stesso.

Art. 4

(Interventi a favore del caregiver)

1. Le rappresentanze dei caregiver familiari sono sentite nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente e dal regolamento di cui all'articolo 8.

2. La Regione, nei limiti delle risorse nazionali disponibili:

a) prevede, nell'ambito della propria programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare, anche attraverso il sostegno ai Comuni e alle ASP per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 3;

b) promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura e di interventi economici per l'adattamento domestico, come previsto nell'ambito della normativa vigente per la non autosufficienza;

c) può favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedono premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI, per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile connessi all'attività prestata;

d) promuove intese e accordi con le associazioni datoriali, volti a una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura, incentivando il telelavoro o il lavoro agile;

e) cura, in accordo con gli Ambiti territoriali e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, sociosanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi.

3. Gli Ambiti territoriali, di concerto con le ASP e gli enti del Terzo settore, attraverso i Piani di zona, secondo le normative nazionali già previste e nei limiti delle risorse nazionali disponibili, assicurano:

a) l'informazione e la formazione del caregiver attraverso: un percorso educativo strutturato e documentato con l'utilizzo di specifici strumenti condivisi tra i diversi setting di cura; la previsione di momenti di addestramento, sia a livello ospedaliero sia domiciliare, al fine di promuovere l'empowerment del caregiver familiare;

b) con il raccordo tra il Servizio sociale e il nucleo familiare, per le persone in carico, il servizio di sostituzione temporanea dei caregiver familiari, anche attraverso l'utilizzo dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 4, supporti utili a evitare l'isolamento e il rischio di burnout, come esito patologico di un processo stressogeno che può colpire le persone coinvolte nelle attività di cura; nei casi più complessi, l'attivazione di reti solidali, supporto psicologico e partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver familiari e degli altri congiunti coinvolti nelle attività di assistenza;

c) la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del PAI della persona assistita;

d) l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver familiare, con possibile piano per fronteggiare l'emergenza o la ridefinizione del PAI stesso qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;

e) il sollievo di emergenza e di tipo programmato;

f) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 5

(Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali)

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e da reti di solidarietà.

2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:

a) il responsabile del caso, che nell'ambito del PAI è la figura di riferimento e il referente del caregiver familiare;

b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico della persona assistita e l'infermiere referente o case manager;

c) i servizi sociali, sociosanitari e sanitari e i servizi specialistici sanitari, chiamati a intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;

d) le organizzazioni del Terzo settore senza fini di lucro e in particolar modo il volontariato e la solidarietà di vicinato, che rappresentano un'ulteriore risorsa della rete e possono arricchire il PAI e contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.

Art. 6

(Riconoscimento delle competenze)

1. Per favorire la valorizzazione delle competenze, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver familiare operante nell'ambito del PAI può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste dal regolamento di cui all'articolo 8, ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore sociosanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area sociosanitaria.

2. La Giunta regionale definisce le modalità e gli istituti autorizzati al rilascio delle certificazioni delle competenze e determina il valore dei crediti formativi in riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 7

(Azioni di sensibilizzazione e partecipazione)

1. Al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver familiare, la Regione Calabria istituisce il "Caregiver day", da celebrarsi indicativamente l'ultimo sabato di maggio di ogni anno, con la collaborazione degli enti locali e delle ASP, delle associazioni di tutela dei malati e delle persone con disabilità, del Terzo settore, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali.

2. La Regione documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione, attraverso i canali già in uso, delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver familiari.

Art. 8

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 3 e 4 si provvede nei limiti delle risorse assegnate dallo Stato ed allocate nel bilancio di previsione regionale 2024-2026, alla Missione 12, Programma 02 (U.12.02).

2. Alle spese per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 7, quantificati nel limite massimo di euro 5.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 12, Programma 02 (U.12.02) mediante contestuale diminuzione, per pari importo, degli stanziamenti relativi al Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocati alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione del bilancio 2024-2026.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO